

P.S.R. 2014-2020 - Sottomisura 8.1 **Forestazione e Imboschimento**: Inquadramento dei Tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato.

- **Tipo di operazione 8.1.01** - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina
- **Tipo di operazione 8.1.02** - Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile
- **Tipo di operazione 8.1.03** - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria

Indice

1.1. Determinazioni in ordine all'inquadramento della sottomisura 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2020 della Regione Emilia-Romagna dal punto di vista della normativa degli aiuti di stato

- Riferimenti normativi dell'operazione da esentare
- Condizioni generali per il riconoscimento degli aiuti

1.2. Estratto dal PSR 2014-2020 – Paragrafo 8.2.8 – Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) - Parti inerenti ai Tipi di operazione della Sottomisura 8.1

8.2.8.1. Base giuridica

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

8.2.8.3.1. Tipo di operazione 8.1.01- Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.8.3.2. Tipo di operazione 8.1.02 - Arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.8.3.3. Tipo di operazione 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- 8.2.8.3.3.4. Beneficiari
- 8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili
- 8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità
- 8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
- 8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
- 8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
- 8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.8.3.1.9 - 8.2.8.3.2.9 - 8.2.8.3.3.9

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

1.3. Altre informazioni e disposizioni comprese nei bandi dei Tipi di operazione della Sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020

- Dotazione finanziaria
- Presentazione delle domande di adesione/sostegno
- Criteri di selezione e parametri di ponderazione
- Istruttorie delle domande di adesione sostegno
- Costi ammissibili
- Materiale di moltiplicazione
- Termini per la realizzazione degli imboschimenti
- Domande di pagamento dell'aiuto all'impianto e della prima annualità dei premi
- Domande di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima
- Istruttoria delle domande di pagamento
- Cambio di beneficiario
- Condizionalità
- Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
 - Infrazioni rilevanti in riferimento all'art. 35 del Reg.(UE) 640/14 e all'art. 15 del D.M. 3536/16 (ex art. 15 DM 180/15).
 - Infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e all'art. 20 del D.M. 3536/16 (ex art. 20 DM 180/15).
 - Esclusioni riduzioni e recuperi di sostegni

1.1 Determinazioni in ordine all'inquadramento della sottomisura 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2020 della Regione Emilia-Romagna dal punto di vista della normativa degli aiuti di stato

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano l'adeguamento della base giuridica della sottomisura 8.1 "Supporto ai costi di impianto di boschi ed ai premi per il mantenimento e mancati redditi", nello specifico dei Tipi di operazione:

- 8.1.01 - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina
- 8.1.02 - Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile
- 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria

del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna relativamente alla normativa sugli aiuti di stato e in particolare al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014)

• Riferimenti normativi dell'operazione da esentare

- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;
- Il regolamento (UE) N. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli; 21 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"; 22 "Forestazione e imboschimento"; 81 "Aiuti di stato";
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014 e successivamente approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015)3530 del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 636 dell'8 giugno 2015;
- la deliberazione n. 1640 del 29 ottobre 2015 con la quale il Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020 è stato riformulato nella Versione 2, allegata alla stessa deliberazione, approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015)9759 del 18 dicembre 2015 di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 10 dell'11 gennaio 2016.

- **Condizioni generali per il riconoscimento degli aiuti**

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:
 - il par. 1 lett. e) ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione 702/2014;
 - il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 5 lett. a) che dispone non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
 - il par. 7 che recita non si applichi il regolamento agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

- l'art. 2 "definizioni" e nello specifico:
 - "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - "grandi imprese" le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
 - "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
 - "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - "alberi a rapido accrescimento": bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a 8 anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;
- l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al

capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;

- l'art. 4 “Soglie di notifica” e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento (UE) n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alla lettera f) aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'articolo 32: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;
- l'art. 5 “trasparenza degli aiuti” che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio (“aiuti trasparenti”). e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- l'art. 6 “effetto incentivazione” che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Condizione che dispone che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- l'art. 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili” che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
- l'art. 8 “Cumulo”: le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulati relativamente agli stessi costi ammissibili, nonché con le corrispondenti misure del Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) 1305/2013;
- l'art. 9 “pubblicazione e informazione” che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. 2. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di

cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

- l'art. 10 “Possibilità di evitare una doppia pubblicazione” che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.
- l'art. 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato.
- l'art. 12 “Relazioni” che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea.
- l'art.13 “Controllo” che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

1.2 Estratto dal PSR 2014-2020 – Paragrafo 8.2.8 – Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) - Parti inerenti ai Tipi di operazione della Sottomisura 8.1

Di seguito si riporta il testo dei seguenti paragrafi inerenti ai tipi di operazione attivati in riferimento all'art. 22 del Reg. (UE) 1305/13 (Forestazione e imboscamento - Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020).

8.2.8.1 Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, considerando (20):
 - Titolo I, Capo I, Articolo 2, lettera "r",
 - Titolo III, Capo I, Articolo 21,
 - Titolo III, Capo I, Articoli 22, 23, 24, 25 e 26,
 - Titolo III, Capo II, Articolo 45,
 - Articoli 81 e 82 – Aiuti di stato,
- Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013),
- Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999,
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF),
- Pianificazione forestale regionale,
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014,
- Articolo 6,
- Articolo 13,
- Regolamento di esecuzione n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013.

8.2.8.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto relativa al sistema forestale pone in evidenza le opportunità di incremento del "potenziale" del settore e delle filiere foresta legno in Emilia-Romagna.

La misura si confronta con la sfida di perseguire obiettivi di conservazione della biodiversità, di protezione e di mitigazione dell'adattamento climatico e, contemporaneamente, prevenire l'abbandono e dinamiche di marginalizzazione dei territori boscati (in prevalenza montani e svantaggiati) attraverso lo sviluppo e l'implementazione di modelli di gestione sostenibile e attiva delle risorse forestali.

Il ruolo chiave della Selvicoltura è riconosciuto in relazione alle potenzialità di mitigazione dell'adattamento climatico e alla protezione della biodiversità, con particolare rilievo per il contributo al sequestro di Carbonio, e più in generale allo svolgimento di servizi ecosistemici.

A ciò è da aggiungere il contributo della gestione attiva delle risorse forestali, con riguardo al mantenimento di un adeguato livello delle funzioni di protezione idrogeologica, all'innovazione e alle funzioni sociali e ricreative, e, in definitiva e sintesi delle funzioni complessivamente svolte, il riconoscimento della selvicoltura quale fattore determinante per lo sviluppo e la crescita delle zone rurali, ed in particolare di quelle montane e svantaggiate.

Ne consegue l'importanza di garantire la conservazione e la valorizzazione, anche economica, della risorsa e dei prodotti forestali, con particolare attenzione all'adozione di azioni di prevenzione di danni, ripristino del potenziale produttivo danneggiato, e di aumento della resilienza e del pregio degli ecosistemi forestali.

Nell'ottica di incrementare il "potenziale forestale", una particolare attenzione è dedicata, infine, al tema della realizzazione di nuovi imboschimenti, in particolare negli ambiti territoriali dove la effettuazione di tali interventi risulta maggiormente necessaria a motivo delle riconosciute debolezze del sistema forestale.

Particolarmente importanti risultano i temi della multifunzionalità e dell'integrazione fra ambito agricolo e ambito forestale; ciò in relazione al fatto che molte imprese agricole conducono e gestiscono significative estensioni di superfici forestali.

Le Azioni individuate dall'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13 per il conseguimento di quanto sopra indicato, sono declinate in un set di misure (pacchetto forestale), articolato nelle operazioni di seguito attivate.

Filo conduttore della misura è la sostenibilità della gestione delle risorse forestali (GFS - Gestione Forestale Sostenibile - SFM Sustainable management of forests) come definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Helsinki 1993).

La misura è coerente con la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013); in particolare, con riguardo alla più recente comunicazione del 2013 tende ad assicurare una gestione sostenibile ed equilibrata del potenziale multifunzionale delle nostre foreste, soddisfacendo nel contempo alla crescente domanda di servizi e prodotti e rispondendo alle nuove sfide e opportunità del settore forestale.

La misura è inoltre coerente con la pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Per l'individuazione delle aree forestali ci si riferisce alla definizione di "foresta" di cui all'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13.

Per l'individuazione delle zone di pianura, collina e montagna ci si riferisce alla delimitazioni di cui al Piano Forestale Regionale (P.F.R.). Per semplicità di termini si indicherà collina il territorio definito nel P.F.R. "collina e bassa montagna" e montagna il territorio definito "alta e media montagna".

Particolare attenzione è da dedicare alla condizione che interessa più di un tipo di operazione: la disponibilità di informazioni e strumenti operativi che si concretizzano nella sussistenza di un Piano di Gestione Forestale o di strumenti equivalenti per imprese che conducono una superficie forestale che eccede una data estensione. Per i tipi di operazione interessati da tale condizione l'estensione in questione è individuata in 50 ha.

Ai fini operativi, nel computo dell'estensione di superficie forestale di cui sopra possono partecipare anche singole particelle forestali aventi estensione inferiore a 0,5 ha, ma comunque investite con soprassuolo di specie forestali, se interessate dalle previsioni e limitazioni del Piano.

I tipi di operazione per i quali sussiste la condizione sulla disponibilità del Piano di Gestione sono descritti nelle sezioni successive. Un nuovo Piano di Gestione non è comunque necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

Sono esclusi dall'applicazione dell'obbligo i seguenti casi, che comunque dovranno essere coerenti con quanto previsto dal regolamento forestale (PMPF - D.C.R. 2354/1995 e s.m.i.):

- interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e di realizzazione di viabilità,
- interventi eseguiti da Province, Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà,
- interventi di ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

A motivo del contesto (realizzazioni preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e del carattere frammentato e puntuale delle realizzazioni, ai fini della attuazione dei tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03, si considera quale strumento "equivalente" il "*Piano di coltura e conservazione*"; strumento che le norme regionali vigenti prescrivono obbligatorio per la totalità degli imboschimenti realizzati con finanziamento pubblico.

La misura dà risposte principalmente ai seguenti fabbisogni:

- **F5** *Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici forestali.*
- **F7** *Favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola e l'innovazione organizzativa*
- **F12** *Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introdurre adeguate misure di prevenzione*
- **F13** *Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico*
- **F23** *Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura.*

In misura minore risponde anche ai seguenti fabbisogni:

- **F17** *Promuovere la gestione sostenibile dei suoli.*
- **F25** *Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività.*

Attraverso gli interventi previsti contribuisce al perseguimento delle Priorità e delle Focus Area così come indicato nella Tabella Misura 8 "Tipo di operazione_Focus Area" e nella descrizione dei tipi di operazioni.

La misura contribuisce principalmente al perseguimento delle Priorità trasversali "Clima" e "Ambiente" e, anche, in minor misura, alla Priorità "Innovazione".

I tipi di operazioni in cui la misura si articola fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Consorzi Forestali:** *le associazioni tra proprietari e conduttori di terreni per la gestione silvopastorale.*
- **Proprietà collettive:** *le proprietà collettive inserite nel PSR 2014-2020 gestiscono beni di uso civico. In linea di massima si tratta di terreni a boschi, prati e pascoli di montagna e a colture agricole in pianura. Sono istituti denominati in vario modo, composti da un Presidente ed un Comitato/Consiglio eletti dagli utenti aventi diritto (popolazione residente). Sono dotati di statuti e regolamenti. Annualmente deve esserci un bilancio, preventivo e consultivo secondo le regole della contabilità. Nel caso in cui non vi siano o per qualche motivo vadano soppressi gli istituti sopra menzionati, i beni di uso civico sono in carico alle Amministrazioni comunali competenti per territorio.*
- **Impresa Agro-Forestale:** *impresa che risponde sia alle caratteristiche previste per le imprese agricole sia alle caratteristiche previste per le imprese forestali.*
- **Costi semplificati (finanziamento a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie) sovvenzione globale:** *richiedono una precedente stima sul metodo di calcolo, che dovrebbe essere eseguita meticolosamente, e sarà valido per ciascun costo ricadente sotto la categoria selezionata.*
- (Limitatamente ai tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03)
- **Conduttore/possessore di terreni forestali:** *proprietari di terreni forestali o possessore in virtù di regolare contratto.*

Ai beneficiari della misura si applica la possibilità, prevista dal par. 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/13, di chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico (relativamente ai tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 unicamente per la parte del sostegno a "investimento"). Le disposizioni operative regionali disciplineranno casi, modalità di applicazione ed eventuali limitazioni.

PRIORITA'	P2_ Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	P3_ Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo	P4_ Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	P5_ Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio" intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
FOCUS AREA	P2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere	P3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	P4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	P5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
Tipo di operazione				
8.1.01 Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina				√
8.1.02 Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile				√
8.1.03 Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria	√			
8.3.01 Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici		√		
8.4.01 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici		√		
8.5.01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali			√	
8.6.01 Accrescimento del valore economico delle foreste	√			

Tabella Misura 8 Tipo di operazione_Focus Area

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1 8.1.01- Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina

Sottomisura: sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ottica di incrementare il "potenziale forestale" regionale, una particolare attenzione è dedicata al tema della realizzazione di nuovi imboschimenti, infatti le piantagioni legnose forestali svolgono un ruolo fondamentale nel perseguimento di una pluralità di obiettivi ambientali, con impatti favorevoli su suolo, aria e biodiversità.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F23 "Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura", contribuendo prioritariamente alla focus area P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

Anche se risultano accentuati gli effetti su biodiversità e gestione del suolo, il tipo di operazione è finalizzato primariamente a valorizzare il sequestro di carbonio e a favorire un'economia a bassa emissione di carbonio.

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di idoneo "progetto dell'imboschimento" redatto da tecnico abilitato, in concomitanza della presentazione della domanda di aiuto.

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre agli interventi e alle cure colturali necessari alla realizzazione dell'impianto, anche gli interventi volti a favorire l'affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo; tali interventi comprendono l'eventuale adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica. La mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel piano colturale.

Densità di impianto [1]

Nei terreni di pianura e collina con pendenze inferiori al 20% la densità minima di impianto è fissata in 950 esemplari arborei/ha (850/ha complessivi se l'impianto è effettuato anche con arbusti in numero non inferiore a 200/ha).

Nei terreni di collina con pendenze superiori al 20%: la densità minima di impianto è fissata in 1100 esemplari arborei/ha (900/ha complessivi se l'impianto è effettuato anche con arbusti in numero non inferiore a 200/ha).

Nel caso di adozione di tecniche di messa a dimora tali da limitare l'effetto della regolarità dell'impianto dovuto all'impiego di precisi e geometrici allineamenti, il numero minimo di esemplari arborei per ettaro imboschito potrà essere inferiore a quanto indicato ai precedenti punti a) e b); non potrà mai comunque risultare inferiore a 600 esemplari arborei/ha.

Il numero complessivo di esemplari arborei e arbustivi non potrà mai risultare superiore a 2000 esemplari per ettaro imboschito.

Affinché la fisionomia del bosco abbia significato in funzione delle fisionomie ordinariamente rinvenibili (vedi Tabella "Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento"), non meno del 60% degli esemplari arborei messi a dimora deve riguardare specie "caratterizzanti" il tipo di bosco di riferimento e non meno del 30% deve riguardare specie significative.

Per il tipo di operazione 8.1.01 è indicato il carattere permanente dell'intervento e i turni di utilizzazione previsti per tali soprassuoli sono di norma superiori a 90 anni.

- Gli elenchi delle specie sono allegati in coda alla presente misura:
- *Tabella - Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree (allegato 1 Linee Guida)*
- *Tabella – Tipo di operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento (allegato 1 Linee Guida)*
- *Tabella - Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato 2 Linee Guida)*
- Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicate nel "Piano di Coltura e conservazione". Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti e dei tagli intercalari (diradamenti) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo.

La durata dell'impegno è correlata al periodo di corresponsione dei premi annuali a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione (anche nel caso in cui detti premi non fossero dovuti). La durata del ciclo colturale è invece definita nel Piano di coltura e conservazione.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il beneficiario di premi per imboschimenti ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione competente la sussistenza di fallanze superiori a quella ammessa dal "Piano di Coltura e conservazione". Il medesimo deve inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato.

Non potranno essere utilizzate, nell'effettuazione dei risarcimenti, specie non ammesse negli elenchi di cui sopra.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. N. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

[1] Indicazioni contenute anche nelle Linee Guida regionali per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 coprono uno o più dei seguenti elementi:

1. copertura dei costi di impianto (costo delle piante, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, costi dei materiali e delle protezioni, e costi tecnici direttamente connessi ai lavori di impianto);
2. un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo di dodici anni.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

L.R. N. 10 DEL 6 luglio 2007 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione".

DGR 874/2008 e DGR 196/2010 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti".

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2, a copertura dei costi di impianto, e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella Tabella Tipo di *Operazione 8.1.01 - "Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno"*.

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

Il premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita. Il premio è computato con riferimento agli eventuali mancati redditi e alle spese relative ai necessari interventi di manutenzione.

In linea generale fra gli interventi di manutenzione, sono compresi:

- i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (*densità ottimale* come definita nel piano di coltura e conservazione e non *densità iniziale* essendo necessario considerare la normale diminuzione della densità nell'evoluzione e sviluppo dell'impianto per dinamiche evolutive naturali e/o colturali),
- interventi di pulizia dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea,
- manutenzione delle opere di regimazione.

In particolare, i piani di coltura e conservazione comprendono più specifiche e puntuali disposizioni in relazione alle condizioni contingenti di ogni diverso intervento.

Il premio di manutenzione è commisurato all'area riconosciuta imboschita comprensiva di eventuali radure e spazi aperti non riconosciuti soluzioni di continuità dell'area forestale, nel limite del 20% della superficie complessiva. All'atto dell'istruttoria della domanda di pagamento relativa ai costi di impianto verranno percorsi i limiti delle particelle imboschite e fatti salvi tagli anticipati o rilievi di modificazioni all'utilizzo, la corresponsione dei premi verrà commisurata negli anni seguenti alla delimitazione conseguente al sopra citato rilievo.

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	PROTEZIONI	SPESE GENERALI E TECNICHE
Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento) e Lavorazioni a strisce e a buche	Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali, Trapianti, Talee, Astoni, Pioppelle	Pacciamature, tutori, protezioni (cilindro protettivo - tree shelter - reti protettive per piantine) e recinzioni	Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura, informazione

Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 - "Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno"

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno di cui al presente tipo di operazione devono essere verificate le seguenti condizioni:

- le superfici devono ricadere in ambiti di pianura e collina;
- i terreni interessati dall'intervento non sono dichiarati né riconosciuti o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso;
- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;
- le superfici devono essere diverse da "zone umide o torbiere", "macchie a boscaglia di sclerofille" o "formazioni erbose naturali e seminaturali";
- la superficie minima di intervento deve essere pari o superiore a 1 ha;
- la superficie minima di ogni unità imboschita deve essere superiore a 0,5 ha;

- il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto richiesta di imboschimento.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.01 - "Principi per la selezione"* sono elencati i principali criteri di priorità e le relative motivazioni.

Principi per la selezione	Motivazione
Richiedenti già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	Continuità e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Terreni agricoli demaniali golenali	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Richiedenti che hanno sottoscritto accordi per la redazione di Piani di Gestione Forestale in riferimento alla Misura 16	Valenza gestionale
Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione e richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 o 11	valenza agroambientale
Richiedente già beneficiario di altre operazioni della Misura 8	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione
Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta	Valenza gestionale e agroambientale

1.

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.01 Principi per la selezione"

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese sostenute dal beneficiario;

- il Costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 7.500/ha,
- l'aliquota (%) del costo unitario riconoscibile per il pagamento è fissata al 100%.

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito.

Nei casi in cui il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è limitato "costo effettivo dell'impianto" (sole spese effettivamente ammissibili).

Nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.01 - "Costi dell'impianto"* sono riconosciute quattro categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna. Si prevede di riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2, per parte delle voci di spesa ammesse.

Nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.01 - "Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"* vengono riportati gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione del tipo di lavorazioni, del tipo di impianto e dell'intensità di piantumazione.

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

I premi annuali unitari a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione sono indicati nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.01 Premi annuali*

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	Giustificativi di spesa nei limiti degli importi dei prezzi per i relativi costi unitari
PROTEZIONI	Giustificativi di spesa nei limiti degli importi dei prezzi per i relativi costi unitari
SPESE TECNICHE E GENERALI	Percentuale in riferimento alle voci precedenti da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.01 - Costi dell'impianto"

	Pianura €/ha	Collina €/ha
Terreni agricoli	500,00	300,00
Terreni non agricoli	250,00	150,00

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.01 Premi annuali"

LAVORAZIONE A BUCHE		LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE			
con trivella (**)		1600/ha	1111/ha	816/ha	625/ha
1,67	€/pianta	1,778	1,890	2,022	2,173
	€/ha	2845,18	2099,455	1649,58	1358,305

(**) diametro min. 0,3 m, profondità min. 0,4 m – COD E.10.30.1

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.01 - Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei costi d'impianto e di manutenzione viene effettuata sulla base della versione più recente (anno 2007) del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura e dell'Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica, così come la proposta di costo semplificato per parte delle operazioni (Tabella "Tipo di operazione 8.1.01. costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora").

Sebbene i costi di impianto possano variare in maniera sensibile a seconda delle essenze impiegate, del clima e dell'orografia del luogo, per la stima delle spese d'impianto, è ipotizzato un investimento di 1.111 piante a ettaro.

Il tetto di spesa "costo massimo unitario ammissibile" è fornito con lo scopo di garantire adeguati livelli di qualità e protezione per gli imboschimenti ed è stato individuato in esito all'esperienza maturata nella precedente programmazione ad approfondita analisi di differenti tipologie di imboschimento (con diversa intensità di impianto, qualità del materiale di moltiplicazione e caratteristiche delle protezioni delle piante).

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

(si riportano solo le informazioni pertinenti e quelle non demandate al successivo paragrafo 8.2.8.6)

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

Per il tipo di operazione 8.1.01 si considera quale strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione" (strumento di gestione semplificato) previsto per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

8.2.8.3.2. 8.1.02 - Arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile

Sottomisura: sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione "imboschimenti per arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile", è volto a incrementare l'utilizzo a fini forestali nelle aree di pianura e di collina, e, marginalmente, in montagna.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F23 "Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura", contribuendo prioritariamente alla focus area P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

Le piantagioni legnose forestali svolgono infatti un ruolo fondamentale nel perseguimento di una pluralità di obiettivi ambientali, con impatti favorevoli su suolo, aria e biodiversità. Il tipo di operazione 8.1.02 si rivolge principalmente a proprietari privati di terreni agricoli, con particolare riguardo a territori con basso coefficiente di boscosità, interessando principalmente soggetti e imprese conduttori di superfici agricole (e non le ordinarie imprese forestali). Sono accentuate le potenzialità inerenti alla multifunzionalità e alla gestione del suolo, anche se il tipo di operazione è finalizzato primariamente a valorizzare il sequestro di carbonio e a favorire un'economia a bassa emissione di carbonio.

Per la definizione delle caratteristiche del tipo di operazione assume particolare rilevanza l'integrazione fra il carattere "forestale" della stessa e il contesto agricolo di riferimento dei beneficiari.

E' da evidenziare infatti che

- diverse imprese agricole conducono e gestiscono significative estensioni dei superfici forestali,
- i potenziali beneficiari delle misure a imboschimento sono principalmente imprese agricole.

Il tipo di operazione 8.1.02 prevede la possibilità di realizzare piantagioni legnose specializzate in contesti agro-forestali, monospecifiche o consociate, monocicliche o policicliche, con preminenti finalità di mitigazione del cambiamento climatico.

Sono previsti i seguenti sottotipi di operazione:

- a. Imboschimenti per arboricoltura da legno in terreni di pianura e collina, a ciclo medio lungo "consociati" (con specie forestali autoctone).
- b. Pioppicoltura ecocompatibile (utilizzo cloni a minore impatto ambientale e/o diversificazione clonale e/o impegno a prolungare il turno minimo di utilizzazione).
- c. Imboschimenti per arboricoltura da legno "consociata" a ciclo medio lungo di montagna con specie forestali autoctone e prevalenza di *Castanea sativa* (anche se con parziale presenza di *Castanea sativa*, i boschi realizzati sono a tutti gli effetti imboschimenti in nessun modo qualificabili superfici agricole).

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di idoneo "progetto dell'imboschimento" o di una "relazione tecnica" (solo per arboricoltura monospecifica) redatti da tecnico abilitato, successivamente alla conclusione della procedura selettiva, prima della decisione di ammissibilità e della realizzazione dei lavori.

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla piantagione e alle cure colturali necessari alla realizzazione dell'impianto, anche le cure tese a favorire l'affermazione del soprassuolo forestale assicurandone lo sviluppo; tali cure comprendono anche l'eventuale necessità di provvedere all'adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

La mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel piano colturale.

Il tipo di operazione 8.1.02 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti non a rapido accrescimento (arboricoltura consociata) sono di

norma superiori a 30 o 40 anni (vedi Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio).

Arboricoltura da legno consociata

I modelli di arboricoltura da legno “consociati” sono descritti anche nelle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti”.

Per la descrizione delle modalità di realizzazione dell’arboricoltura da legno consociata si rimanda al par. “altre rilevanti osservazioni utili ai fini della comprensione e dell’attuazione della misura”.

Per interventi di arboricoltura consociata previsti in ambito montano si farà riferimento alle specie di cui agli elenchi allegati indicate idonee per gli ambiti collinari.

Pioppicoltura ecocompatibile

La realizzazione di impianti monospecifici con il tipo di operazione 8.1.02 è ammessa solo per schemi e modelli di impianto che prevedono

- diversificazione clonale con utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale,
- diversificazione clonale con utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale e impegno di prolungamento della permanenza del soprassuolo (non meno di 5 anni oltre il turno minimo).

Per gli impianti di pioppicoltura è infatti riconosciuta una correlazione fra dimensione del materiale legnoso utilizzato (normalmente legata al turno, ma in alcuni casi anche solo a determinati schemi colturali), assortimenti ritraibili e tempo di permanenza nei prodotti legnosi del C assorbito (da indicazioni bibliografiche[1] i tempi medi per pannelli strutturali e non, e compensati, possono attestarsi sui 20 -30 anni).

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione; devono essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell’impianto. Per l’individuazione dei cloni a maggior sostenibilità ambientale si farà riferimento agli elenchi di cui ai medesimi disciplinari e a quelli certificati da centri di ricerca riconosciuti.

Non potranno essere ammessi impianti con investimenti inferiori a 200 esemplari per ettaro (160 nel caso di prolungamenti di turni per almeno 5 anni).

Per tutti i sottotipi di operazione il numero complessivo di esemplari arborei e arbustivi non potrà mai risultare superiore a 2000 esemplari per ettaro imboschito.

Negli impianti per arboricoltura consociata con finalità policiclica, l’impiego di cloni di pioppo ibrido non può eccedere il numero di 60 per ha, sempre come essenza accessoria.

Se durante il periodo di esecuzione dell’impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell’imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel “Piano di Coltura e conservazione”.

Ai fini del corretto sviluppo dell’imboschimento è determinante l’effettuazione dei risarcimenti e dei tagli intercalari (diradamenti) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. N. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l’impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

[1] Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry - IPCC National Greenhouse Gas Inventories Programme

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 coprono uno o più dei seguenti elementi:

1. copertura dei costi di impianto (costo delle piante, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, costi dei materiali e delle protezioni, e costi tecnici direttamente connessi ai lavori di impianto);
2. premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo di dodici anni.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Anche per il sottotipo di operazione "pioppicoltura ecocompatibile" il sostegno copre unicamente i costi di impianto.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

L.R. N. 10 DEL 6 luglio 2007 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione".

DGR 874/2008 e DGR 196/2010 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti".

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2, a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno".

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

Il premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita.

Il premio è computato con riferimento agli eventuali mancati redditi e alle spese relative alle necessarie cure di manutenzione.

In linea generale fra le cure di manutenzione, sono compresi

- i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (*densità ottimale* come definita nel piano di coltura e conservazione e non *densità iniziale* essendo necessario considerare la normale diminuzione della densità nell'evoluzione e sviluppo dell'impianto per dinamiche evolutive naturali e/o colturali),
- lavori di pulizia dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea,
- manutenzione delle opere di regimazione.

In particolare i piani di coltura comprendono più specifiche e puntuali disposizioni in relazione alle condizioni contingenti di ogni diverso lavoro di manutenzione.

Il premio di manutenzione è commisurato all'area riconosciuta imboschita comprensiva di eventuali radure e spazi aperti non riconosciuti soluzioni di continuità dell'area forestale, nel limite del 20% della superficie complessiva (tale previsione è esclusa per il sottotipo di operazione pioppicoltura per il quale comunque non è prevista la corresponsione di premi). All'atto dell'istruttoria della domanda di pagamento relativa ai costi di impianto verranno percorsi i limiti delle particelle imboschite e fatti salvi tagli anticipati o rilievi di modificazioni all'utilizzo, la corresponsione dei premi verrà commisurata negli anni seguenti alla delimitazione conseguente al sopra citato rilievo.

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	PROTEZIONI	SPESE GENERALI E TECNICHE
Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a strisce e a buche (solo per pioppicoltura scarificazione e squadratura)	Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali Trapianti Talee Astoni Pioppelle	Pacciamature, tutori, protezioni (cilindro protettivo - tree shelter - reti protettive per piantine) e recinzioni	Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura (esclusa pioppicoltura), informazione

Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 "Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno".

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno di cui al presente tipo di operazione devono essere verificate le seguenti condizioni:

- le superfici devono ricadere in ambiti di pianura e collina per il sottotipo a), di pianura per il sottotipo b) e di montagna per il sottotipo c);
- i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di aiuto;
- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;
- la superficie minima dell'imboschimento deve essere pari o superiore a ha 1 in ambiti di pianura e a ha 0,5 in ambiti di collina e montagna;
- per arboricoltura da legno consociata e monospecifica non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a ha 20 e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha;
- la superficie minima di ogni unità imboschita deve essere superiore a ha 0,5.

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.02 "Principi di priorità"* sono elencati i principali criteri di priorità e le relative motivazioni.

Principi per la selezione	Motivazione
Richiedenti già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	Continuità e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità

Principi per la selezione	Motivazione
Terreni agricoli golenali non demaniali	Valenza ambientale
Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ... limitatamente all'arboricoltura consociata	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Richiedenti che hanno sottoscritto accordi per la redazione di Piani di Gestione Forestale in riferimento alla Misura 16	Valenza gestionale
Adesione a sistemi di certificazione forestale	Rilevanza gestionale
Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11	Valenza agroambientale
Richiedente già beneficiario di altri tipi di operazione della misura 8 o aderente a più tipologie di intervento del tipo di operazione 8.1.02	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione
Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta	Valenza gestionale e agroambientale
Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione	Rilevanza del contributo all'assorbimento di carbonio

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Principi di priorità"

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese sostenute dal beneficiario.

Il Costo unitario massimo ammissibile è fissato in

- € 7.000/ha per i sottotipi a) e c) di arboricoltura "consociata" con aliquota 100%,
- € 4.000/ha per il sottotipo b) di arboricoltura monospecifica con aliquota 80% per impianti con diversificazione clonale e utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale e impegno di prolungamento della permanenza del soprassuolo (5 anni almeno rispetto al turno minimo),
- € 4.000/ha per il sottotipo b) di arboricoltura monospecifica con aliquota 70% per impianti con diversificazione clonale e utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale.

Per l'individuazione dei cloni a maggior sostenibilità ambientale si farà riferimento agli elenchi di cui al disciplinare regionale di produzione integrata (cloni non sconsigliati) e quelli certificati da centri di ricerca riconosciuti.

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito.

Nei casi in cui il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è rapportato al "costo effettivo dell'impianto" (sole spese effettivamente ammissibili).

Nella Tabella "*Tipo di Operazione 8.1.02 Costi dell'impianto*" sono riconosciute quattro categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna. Si prevede di riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2, per parte delle voci di spesa ammesse.

Nella Tabella "*Tipo di Operazione 8.1.02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora*" vengono riportati gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spesa in funzione del tipo di lavorazioni, del tipo di impianto e dell'intensità di piantumazione.

E' ammessa la possibilità di utilizzo di materiale di moltiplicazione certificato "micorrizzato". In tale evenienza l'importo riconosciuto ammissibile per il materiale di moltiplicazione, è quello corrispondente all'analogo materiale di pari caratteristiche, non micorrizzato, come riportato nei prezzari regionali.

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

I premi annuali unitari a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione sono indicati nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Premi annuali".

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
PROTEZIONI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	PERCENTUALE IN RIFERIMENTO ALLE VOCI PRECEDENTI DA RIFERIRE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI NAZIONALI O REGIONALI

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Costi dell'impianto"

	Pianura €/ha	Collina - Montagna €/ha
Arboricoltura da legno consociata	400	250
Arboricoltura da legno monospecifica – pioppicoltura	Non concedibili	Non concedibili

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Premi annuali".

	LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE							
	1600/ha	1111/ha	816/ha	625/ha	pioppeto			
					330/ha	275/ha	200/ha	
€/pianta	1,778	1,890	2,022	2,173	7,799	8,458	9,943	
€/ha	2845,18	2099,455	1649,58	1358,305	2573,53	2326,03	1988,53	

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei costi d'impianto e di manutenzione viene effettuata sulla base della versione più recente (anno 2007) del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura e dell'Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica, così come la proposta di costo semplificato per parte delle operazioni (Tabella "Tipo di operazione 8.1.02 costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora").

Il tetto di spesa "costo massimo unitario ammissibile" è fornito con lo scopo di garantire adeguati livelli di qualità e protezione per gli imboschimenti ed è stato individuato in esito all'esperienza maturata nella precedente programmazione ad approfondita analisi di differenti tipologie di imboschimento (con diversa intensità di impianto, qualità del materiale di moltiplicazione e caratteristiche delle protezioni delle piante).

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

(si riportano solo le informazioni pertinenti e quelle non demandate al successivo paragrafo 8.2.8.6)

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

Per il tipo di operazione 8.1.02 si considera quale strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione" (strumento di gestione semplificato) previsto per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

8.2.8.3.3. 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria

Sottomisura: sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione è volto a favorire investimenti per piantagioni monospecifiche di cloni di pioppo secondo schemi e modelli di impianto non corrispondenti a quelli compresi nel tipo di operazione 8.1.02.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F5 *"Incentivare investimenti per l'ammmodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici"*, contribuendo prioritariamente alla focus area P2A *"Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"*.

Le ordinarie piantagioni di "specie a crescita rapida" svolgono un ruolo importante nel perseguimento di obiettivi economici, oltre ad avere impatti più favorevoli su suolo, aria e biodiversità rispetto a molteplici usi agricoli alternativi.

Il tipo di operazione 8.1.03 si rivolge a proprietari privati di terreni agricoli di pianura.

Oltre al preminente contributo alla Priorità 2 è accentuato il concorso alla Priorità 5 e alla Focus area 5E a motivo del contributo al sequestro di carbonio.

Anche per il presente tipo di operazione assume rilevanza l'integrazione fra il carattere "forestale" della stessa e il contesto agricolo di riferimento dei beneficiari. Infatti

- diverse imprese agricole conducono e gestiscono significative estensioni di piantagioni forestali,
- i potenziali beneficiari delle misure a imboscamento sono principalmente imprese agricole.

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di una "relazione tecnica" redatta da tecnico abilitato, successivamente alla conclusione della procedura selettiva, prima della decisione di ammissibilità e della realizzazione dei lavori.

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla piantagione e alle cure colturali necessarie alla realizzazione dell'impianto, anche le cure tese a favorire l'affermazione del soprassuolo forestale assicurandone lo sviluppo.

Il tipo di operazione 8.1.03 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti dedicati a specie a rapido accrescimento sono definiti nel Reg. (UE) 807/14 (minimo 8 e massimo 20 anni).

Il numero di esemplari arborei per ettaro di superficie imboscata non potrà mai risultare inferiore a 200 (160 nel caso di prolungamenti di turni per almeno 5 anni). L'impiego di più di 400 esemplari per ettaro è ammesso unicamente per modelli e schemi di cui al tipo di operazione 8.1.02.

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono quelli indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione; devono essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imbosciti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel "Piano di Coltura e conservazione".

Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti che si renderanno necessari.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. N. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 per imboschimenti dedicati a "specie a crescita rapida" coprono solo i costi di impianto (costo delle piante, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, e costi tecnici direttamente connessi al tipo di operazione);

Per imboschimenti dedicati a "specie a crescita rapida" non sono concessi premi annuali a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

L.R. N. 10 DEL 6 luglio 2007 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione".

DGR 874/2008 e DGR 196/2010 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti".

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2, a copertura dei costi di impianto. Per impianti dedicati a specie a ciclo breve non comprende premi annuali. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Per il tipo di operazione 8.1.03 il sostegno copre unicamente i costi di impianto.

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.03 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno".

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	SPESE GENERALI E TECNICHE
<p>Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a strisce e a buche (solo per pioppicoltura scarificazione e squadratura)</p>	<p>Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali Trapianti Talee Astoni Pioppelle</p>	<p>Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura (esclusa pioppicoltura), informazione</p>

Tabella Tipo di Operazione 8.1.03 "Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno".

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno di cui al presente tipo di operazione devono essere verificate le seguenti condizioni:

- le superfici devono ricadere in ambiti di pianura;
- i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la

sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di aiuto;

- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;
- la superficie minima di imboschimento deve essere pari o superiore a ha 1;
- non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a ha 20 e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha.

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.03 "Principi di priorità"* sono elencati i principali criteri di priorità e le relative motivazioni.

Principi per la selezione	Motivazione
Richiedente già attuatore di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	Continuità e rafforzamento gestionale
Terreni agricoli non demaniali	Valenza ambientale
Rilevanza dell'area di intervento: superfici non comprese in Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Adesione a sistemi di certificazione forestale	Rilevanza gestionale
Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11	Valenza agroambientale
Richiedente già beneficiario di altre tipologie di operazioni della misura 8	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione
Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta	Valenza gestionale e agroambientale
Impiego di cloni ecocompatibili e/o diversificazione clonale	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione	Rilevanza del contributo all'assorbimento di carbonio

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.03 Principi di priorità"

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese sostenute dal beneficiario.

Il Costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 4.000/ha con aliquota 40%

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito.

Nei casi in cui il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è rapportato al "costo effettivo dell'impianto" (sole spese effettivamente ammissibili).

Nella Tabella "*Tipo di Operazione 8.1.03 Costi dell'impianto*" sono riconosciute tre categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna. Si prevede di riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2, per parte delle voci di spesa ammesse.

Gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione dell'intensità di piantumazione sono quelli indicati per "pioppicoltura" nella Tabella "*Operazione 8.1.02 Costi*

semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora” già riportata per il precedente tipo di operazione.

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	PERCENTUALE IN RIFERIMENTO ALLE VOCI PRECEDENTI DA RIFERIRE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI NAZIONALI O REGIONALI

Tabella “Tipo di Operazione 8.1.03 Costi dell’impianto”

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’analisi dei costi d’impianto viene effettuata sulla base della versione più recente (anno 2007) del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura e dell’Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica, così come la proposta di costo semplificato per parte delle operazioni (Tabella “Tipo di operazione 8.1.02 costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora”).

Il tetto di spesa “costo massimo unitario ammissibile” è fornito con lo scopo di garantire adeguati livelli di qualità per gli impianti ed è stato individuato in esito all’esperienza maturata nella precedente programmazione.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

(si riportano solo le informazioni pertinenti e quelle non demandate al successivo paragrafo 8.2.8.6)

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il tipo di operazione 8.1.03 si considera quale strumento “equivalente” il “Piano di coltura e conservazione” (strumento di gestione semplificato) previsto per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

Paragrafi del P.S.R. 2014-2020 nn. 8.2.8.3.1.9 - 8.2.8.3.2.9 - 8.2.8.3.3.9

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della sotto misura 8.1 nel PSR

Aiuto all'investimento (da valere per tutti i Tipi di operazione della Sottomisura 8.1)

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di un tipo di operazione che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

La misura prevede tetti di spesa predeterminati per le diverse tipologie di operazioni di impianto, per cui il rischio relativo alla valutazione della congruità dei costi è molto limitato in questo caso anche in relazione all'acquisto delle piante e dei materiali di protezione.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

E' necessario assicurare una corretta valutazione delle casistiche di "collegamento funzionale" e della "significativa valenza ecologica" delle aree di intervento.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Identificazione delle superfici ammissibili, estensione e delimitazione delle superfici su cui è prevista la realizzazione dell'imboschimento:

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità agli interventi delle superfici proposte dal beneficiario, e di non corretta individuazione preventiva delle superfici indicate in domanda di aiuto su cui il beneficiario intende realizzare l'imboschimento. Si può verificare il rischio che, alla verifica finale, le superfici effettivamente imboschite non corrispondano esattamente a quelle per le quali era stata valutata l'ammissibilità ed ottenuta la concessione.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento, che determinano un innalzamento del tasso di errore, possono dipendere da:

R9A Effettuazione della spesa in modalità non corrette: pagamenti in contanti, pagamenti da conti bancari non intestati al beneficiario

R9B Effettuazione della spesa e/o rendicontazione e presentazione delle domande in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, pagamenti tramite finanziarie non interamente sostenuti dal beneficiario al momento della rendicontazione, presentazione tardiva della domanda di saldo, non rispetto del termine per la fine dei lavori

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Non si rileva presenza di particolari rischi in relazione a questo aspetto sul presente tipo di operazione, essendo esaustivamente definiti i principali parametri attuativi; si deve tener presente la necessità di dettagliare nei bandi le modalità di valutare il concetto di collegamento funzionale e quello di significativa valenza ecologica.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La misura non ha presentato nei precedenti periodi di programmazione particolari problematiche di sostenibilità organizzativa. Nell'ipotesi di una continuità delle strutture gestionali non si rilevano rischi in tal senso.

Premio annuale connesso alle superfici (da valere per il tipo di intervento 8.1.01 e per gli imboschimenti diversi da pioppicoltura ecocompatibile del tipo di operazione 8.1.02)

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Gli impegni, descritti nel PSR e nel "Piano di Coltura e conservazione" e relativi ai risarcimenti , alle potature, ai diradamenti ed alla manutenzione della rete di regimazione idraulica, verificabili unicamente attraverso visite in loco.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Per il controllo amministrativo nell'ambito del SIGC, anche l'esperienza della precedente programmazione ha fatto rilevare difficoltà di corretta individuazione delle superfici imboschite nei primi anni dall'impianto o se adiacenti a colture arboree specializzate.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Le superfici correttamente mappate nella fase di accertamento finale dopo l'impianto, mantengono solitamente la destinazione d'uso nel tempo, salvo fallimenti degli impianti che possono verificarsi per errata progettazione o scarsa manutenzione nei primi anni di avvio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La misura non ha presentato nei precedenti periodi di programmazione particolari problematiche di sostenibilità organizzativa. Nell'ipotesi di una continuità delle strutture gestionali non si rilevano rischi in tal senso.

2. Misure di attenuazione

Aiuto all'investimento

R1: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG.

R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG.

R7: Per assicurare una corretta applicazione dei criteri di priorità:

Occorre assicurare una corretta valutazione delle casistiche di "collegamento funzionale" e della "significativa valenza ecologica" delle aree di intervento, mediante definizioni chiare nei bandi.

Assicurare la disponibilità della cartografia digitalizzata dei terreni agricoli demaniali e l'eventuale disponibilità dell'informazione di dettaglio dell'area golenale, nell'ambito di tali terreni.

Per assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie alla valutazione di ammissibilità e priorità al momento della presentazione delle domande di aiuto:

La domanda di aiuto dovrà contenere le informazioni tecniche necessarie alla valutazione di tutti i requisiti di priorità, comprese quelle che dovranno comunque essere poi dettagliate nel progetto esecutivo.

R8: Per identificare le superfici ammissibili

Occorre disporre sul sistema GIS di AGREA dello specifico "catalogo" riportante le superfici vettorializzate della carta forestale regionale.

Per assicurare che l'intervento sia realizzato sulle aree eleggibili:

Individuare correttamente sul GIS l'area su cui si prevede di effettuare l'intervento, prima della presentazione della domanda di aiuto, avendo cura di valutare le potenziali cause di errato posizionamento dell'intervento, soprattutto in caso di progetti che prevedono di realizzare impianti nei pressi dei confini aziendali;

Per evitare di non poter riconoscere porzioni di impianti non correttamente posizionati rispetto al progetto ammesso, prevedere tolleranze sul posizionamento finale dell'intervento, valutando preventivamente anche l'ammissibilità delle superfici limitrofe all'area di progetto.

Premio annuale connesso alle superfici

R5 Effettuare una efficace analisi rischi ai fini della selezione del campione di controllo in loco. Valutare attentamente la qualità progettuale per evitare fallimenti degli impianti in zone non vocate o con problemi di fauna selvatica, instabilità dei versanti, ecc.

R8 Acquisire sul GIS la mappatura GPS di tutte le superfici impiantate, da effettuare al momento della visita in situ per l'accertamento della realizzazione dell'impianto. Tale mappatura sarà confrontata con la fotointerpretazione dell'uso del suolo effettuata a partire dal primo rinnovo delle ortofoto successivo al terzo anno di impianto.

R9 Le domande di pagamento saranno compilate attraverso «moduli basati su strumenti geospaziali» a partire dalle annate previste dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 17 par. 2 lettere a) b) c).

R11 Sarà garantita la continuità dell'organizzazione delle strutture gestionali sul territorio.

3. Valutazione generale della misura

La Misura attribuisce il sostegno a soggetti privati e pubblici che, contribuiscono a prevenire fenomeni di marginalizzazione dei territori boscati (tutti i Tipi di operazione), perseguendo obiettivi di conservazione della biodiversità e di mitigazione dell'adattamento climatico (tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02).

L'esperienza delle precedenti programmazioni non ha rivelato particolari criticità per l'attuazione della misura, salvo casi di fallimento degli impianti per errori progettuali o incremento della presenza di fauna selvatica dannosa.

Nella definizione delle disposizioni attuative, si dovranno dettagliare in modo oggettivo i criteri selettivi. Per raggiungere un adeguato livello di controllo, risulta indispensabile disporre di banche dati interfacciabili con il sistema informativo geografico dell'Organismo Pagatore: (Terreni agricoli demaniali, golenali, curve di livello, carta forestale regionale).

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per i tipi di operazione interessati dalla condizione della disponibilità di informazioni e strumenti operativi che si concretizzano nella sussistenza di un Piano di Gestione Forestale o di strumenti equivalenti, il limite di estensione delle superfici forestali condotte/gestite soggette a detta condizione è individuato in 50 ha.

Ai fini operativi, nel computo dell'estensione di superficie forestale di cui sopra possono partecipare anche singole particelle forestali aventi estensione inferiore a 0,5 ha, ma comunque investite con soprassuolo di specie forestali se interessate dalle previsioni e limitazioni del Piano.

I tipi di operazione per i quali sussiste la condizione sulla disponibilità del Piano di Gestione sono descritti nelle sezioni relative alle stesse.

Per i tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 si considera quale strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione" previsto (strumento di gestione semplificato) per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico. Ciò in considerazione del contesto frammentato delle realizzazioni (piantagioni previste preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e viste le oggettive difficoltà di ricondurre a una visione gestionale unitaria interventi di piantagione effettuati da gestori ordinariamente non forestali.

Un nuovo Piano di Gestione non è comunque necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi descrizione a livello di tipo di operazione.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Il clima dell'Emilia-Romagna è di tipo temperato subcontinentale, con estati calde e umide e inverni freddi e rigidi, tendente al sublitoraneo e dunque al mediterraneo solo lungo la fascia costiera.

Distinguiamo tre ambiti climatici: padano, montano e marittimo che approssimativamente possono essere associati agli ambiti territoriali individuati negli allegati elenchi delle specie arboree e arbustive. Negli elenchi manca l'ambito montano in quanto il tipo di operazione 8.1.01 è previsto solo per terreni di pianura e collina. La collina corrisponde a una fascia di passaggio fra ambito padano e ambito montano.

In particolare con la Tabella "Tipo di operazione 8.1.01 boschi di riferimento" si è cercato di associare a differenti ambiti territoriali e climatici le fisionomie forestali considerate caratterizzanti dal punto di vista fito-climatico. La realizzazione degli imboschimenti nel rispetto delle indicazioni contenute negli elenchi è considerata significativa ai fini del conseguimento di obiettivi di adattamento climatico.

Infatti, l'obbligo di utilizzo esclusivo di latifoglie in consociazione per la totalità degli interventi di "imboschimento" permanente e di "arboricoltura consociata" (con impiego quasi esclusivo di specie autoctone), e l'impiego prevalente, negli imboschimenti, di specie proprie degli ambiti fitoclimatici di riferimento, sono elementi sicuramente funzionali per concorrere a garantire l'adattamento climatico dei soprassuoli.

Alla preoccupazione di evitare imboschimenti inappropriati e inadeguati si era cercato di dare risposta già nel precedente periodo di programmazione con lo strumento delle Linee Guida regionali per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti.

Le specie impiegabili in funzione delle diverse categorie di imboschimento sono identificate agli allegati di cui alle seguenti tabelle

- *Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree*
- *Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento*
- *Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive*
- *Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio*

Al fine di evitare inappropriati imboschimenti sono messi in atto i seguenti accorgimenti:

In generale

- obbligatorietà della presentazione di un elaborato tecnico a corredo della domanda di aiuto;
- oltre agli elenchi di specie riportati nelle allegate tabelle è determinante l'attuazione della L.R. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione (vedi anche Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386) a recepimento della Direttiva 1999/105/CE; la certificazione del materiale è condizione di ammissibilità al pagamento e vi è l'intenzione di acquisire a sistema le informazioni sulla provenienza del materiale;
- assoggettamento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per estensioni degli imboschimenti eccedenti i limiti fissati dalle disposizioni normative;
- assoggettamento alle procedure di valutazione vigenti per imboschimenti riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette.

Per il tipo di operazione 8.1.01

- la sussistenza di un elenco di specie (autoctone) arboree (*Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree*) ed arbustive (*Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive*) con caratterizzazione dell'ambito territoriale di utilizzo;
- la sussistenza di categorie di imboschimenti per ambito territoriale di riferimento (*Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento*) – è prescritto un livello adeguato di utilizzo delle specie caratterizzanti i boschi di riferimento.

Per il tipo di operazione 8.1.02

- la generale previsione della realizzazione di impianti “consociati” con moduli e consociazioni che non si differenziano di molto dalle mescolanze di impianti di cui al tipo di operazione 8.1.01, con la sola eccezione per gli impianti di pioppicoltura;
- la previsione di limiti di estensione delle superfici richiedibili nelle singole domande di aiuto e dell'estensione delle singole unità imboschite relative all'unica categoria di impianto monospecifica (pioppicoltura);
- la previsione dell'assoggettamento alle disposizioni inerenti ai Disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la realizzazione dei lavori di impianto.

Il sostegno per impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura (tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03) non contrasta con le misure di gestione dei siti Rete Natura 2000 in quanto

- le realizzazioni sono ammesse solo in terreni agricoli ed ex pioppeti con espressa esclusione degli altri terreni non agricoli;
- vi è espressa esclusione dalla ammissibilità per i terreni agricoli dichiarati o riconosciuti prati e prati/pascoli permanenti;
- è previsto comunque l'assoggettamento alle procedure di valutazione vigenti di tutti i singoli progetti rilevanti e sono state recepite le indicazioni inerenti alle priorità.

Gli imboschimenti sono attesi principalmente nel territorio regionale di pianura caratterizzato da basso tasso di boscosità e da condizioni climatiche che si differenziano fra pianura litoranea e pianura interna.

Nelle zone di collina e montagna sono attesi imboschimenti volti rispondere a bisogni e problematiche puntuali, in particolare a contrastare la perdita di soprassuoli caratterizzati dalla presenza di *Castanea sativa*.

Per interventi diversi da quelli di imboschimento, si rimanda ai Piani di Gestione e agli strumenti equivalenti l'attenta valutazione sul loro effetto negli specifici ambiti forestali di riferimento; ciò in particolare per quelli riguardanti gli habitat afferenti alle “foreste dell'Europa temperata” e alle “foreste a sclerofille mediterranee”.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi anche il precedente paragrafo, per quanto già indicato.

Si integrano le seguenti precisazioni.

- Gli elenchi di specie di seguito riportati, la previsione dell'assoggettamento alle Valutazioni di incidenza nei siti RN 2000, la previsione dell'assoggettamento a Piano di coltura per la totalità degli imboschimenti, la sussistenza di disposizioni puntuali per la cura degli imboschimenti e l'esclusione di previsioni di realizzazioni in zone umide e torbiere, sono elementi che concorrono a dare adeguata risposta ai punti a) e b) dei requisiti.
- Nel tipo di operazione 8.1.01 è esplicitamente esclusa la possibilità di imboschire le superfici riconoscibili come “zone umide o torbiere”, “macchie a boscaglia di sclerofille” e “formazioni erbose naturali e seminaturali”; nei tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03 la previsione di intervenire solo su terreni agricoli ed ex pioppeti esclude di fatto la possibilità di imboschire detti ambiti.
- Per quanto riguarda le specie a crescita rapida (pioppicoltura eco-compatibile e ordinaria) si rimanda alla descrizione contenuta nella scheda del tipo di operazione (8.1.02 e 8.1.03) per l'individuazione del turno minimo e massimo e i cloni impiegabili.
- Il punto c) dei requisiti trova corrispondenza nella individuazione di soglie di mortalità fisiologiche e “minime” entro le quali non prevedere l'obbligatorietà dei risarcimenti e l'obbligatorietà della restituzione dei sostegni percepiti (la previsione della soglia fisiologica era già delineata anche nelle Linee Guida regionali).
- Il punto d) dei requisiti trova risposta nella previsione della VIA di cui al paragrafo precedente, nella presenza esclusiva di latifoglie nei nostri elenchi di specie e, non da ultimo, nella fisionomia imposta sia agli imboschimenti di cui al tipo di operazione

8.1.01 (vedi Tabella “Tipo di Operazione 8.1.01 Boschi di riferimento”) che alla fisionomia imposta agli impianti di arboricoltura consociata (minimo 4 specie di latifoglie).

- La qualità delle specie comprese nelle tabelle inerenti agli elenchi delle specie, le disposizioni sul materiale di moltiplicazioni e, in particolare, l'individuazione dei boschi di riferimento in differenti ambiti (Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento) sono tutti elementi valutati di rilievo in riferimento ai requisiti richiesti.

.....

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Elenchi di specie per i tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e disposizioni per i sottotipi di operazione arboricoltura consociata (punti a e c del tipo di operazione 8.1.02).

- Disposizioni per i sottotipi di operazione arboricoltura consociata

Gli impianti dovranno essere effettuati scegliendo gli esemplari arborei idonei per Arboricoltura da legno di pregio fra le essenze indicate nell'Allegato "Tipo di operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio". Gli impianti dovranno essere progettati prevedendo l'impiego di non meno di 2 specie ivi indicate idonee per ogni unità realizzata (le specie paracadute "p" non possono essere considerate nella scelta delle due specie principali ma possono essere aggiunte con finalità non accessoria).

Ai fini dell'educazione delle specie principali (con effetti anche sulla qualificazione ambientale dell'imboschimento) l'impianto deve comprendere un adeguato numero di esemplari "accessori" appartenenti ad almeno due specie scelte fra quelle di cui agli allegati elenchi delle specie arboree ed arbustive relativi al tipo di operazione 8.1.01. Le specie accessorie possono essere oggetto di taglio di sfoltimento, quelle definite "idonee per arboricoltura" nella domanda di aiuto e nel progetto di norma no.

Fatti salvi documentati casi di dimostrato conseguimento di assortimenti "da opera" in tempi inferiori, gli imboschimenti di arboricoltura "consociata" non potranno essere sottoposti ad utilizzazioni finali prima che sia decorso il periodo corrispondente al turno minimo indicato nel già citato allegato inerente alle specie idonee per Arboricoltura da legno di pregio. Lo sfoltimento degli impianti è sempre ammesso, anche prima della scadenza del termine per la corresponsione dei premi.

Il numero di esemplari arborei per ettaro di superficie imboschita (comprensivo sia delle specie accessorie che delle specie per Arboricoltura) non potrà mai risultare inferiore a 600 al netto delle piante "binate" (al fine di ottimizzare la funzione educativa delle specie accessorie, si ritiene opportuna la realizzazione di impianti con investimenti più consistenti).

- Elenchi delle Specie allegati alle "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti" DGR 874/2088 e DGR 196/2010
 - *Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree*
 - *Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento*
 - *Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive*
 - *Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio*

I cloni di pioppo ibrido impiegabili nei tipi di operazione 8.1.02, 8.1.03 sono quelli ammessi dal Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione. Per l'individuazione dei cloni a maggior sostenibilità ambientale si farà riferimento anche a quelli certificati da centri di ricerca riconosciuti.

ELENCO SPECIE ARBOREE						
SPECIE			Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03
			L	P	C	
3	Ac	Acer campestre (<i>Acer campestre</i> L.)	X	X	X	SI
6	Ca	Bagolaro (<i>Celtis australis</i> L.)		X	X	NO
7	Cb	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.)	X	X	X	SI
8	Oc	Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)			X	SI
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa</i> Miller)			X	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.)		X	X	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X	SI
16	Fa	Frassino ossifilo (<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X		SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	NO
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra</i> L.)				NO
18	Qi	Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.)	X			SI
19	Pr	Magaleppo (<i>Prunus mahaleb</i> L.)		X		NO
20	Ma	Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i> Miller)	X	X	X	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia</i> L.)		X	X	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	SI
24	Ag	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner)	X	X	XF	SI
25	Fo	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i> L.)			X	SI
26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus paraste</i> Burgsd.)		X	X	SI
27	Ppi	Pino domestico (<i>Pinus pinea</i> L.)	X			SI
28	Pp	Pino marittimo (<i>Pinus pinaster</i> Aiton)	X			SI
29	Ps	Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i> L.)			X ⁽¹⁾	SI
30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	SI
31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	SI
32	Pt	Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i> L.)			X	SI
33	Qc	Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.)		⁽²⁾	X ⁽²⁾	SI
34	Qpe	Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X	SI
35	Qpu	Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.)			X	SI
36	Sa	Salice bianco (<i>Salix alba</i> L.)	X	X	XF	SI
36	Ssp	Salici (<i>Salix</i> sp.)	X	X	XF	NO
37	Ce	Siliquastro (<i>Cercis siliquastrum</i> L.)	X	X	X	NO
38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	SI
39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)			X	SI
42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	SI

Tabella Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 – Elenco delle specie arboree

BOSCHI DI RIFERIMENTO				
TIPI	Ambiti	CARATTERIZZANTI	SIGNIFICATIVE	
A	Boschi planiziali litoranei (leccete e/o querceti mesofili)	L	Qi Qr Cb Fo Fa	Pal Um Ppi
B	Boschi planiziali a farnia olmo ontano	P	Qr Um Ag	Pal Fa Ac Sa Cb
C	Boschi planiziali a farnia frassino carpino b.	P	Qr Fa Cb	Um Ag Ac Pal Sa
D	Boschi riparali	P C	Pal Pni Sa Qr Ag	Um Fa Cb Ssp Qc ⁽²⁾
E	Boschi collinari querceti mesofili	C	Qpu Oc	Qpe Fo Ac So St Pt Um Qc ⁽²⁾ Ps ⁽¹⁾
F	Boschi collinari orno-ostrieti	C	Fo Oc	Qpu Qpe Cs Um So St Ac Qc ⁽²⁾

Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento

ELENCO SPECIE ARBUSTIVE	
SPECIE	Ambiti territoriali

			L	P	C
4	Cr	Azeruolo (<i>Crataegus azarolus L.</i>) (1)	✗	✗	
2	Bs	Bosso (<i>Buxus sempervirens L.</i>)	X	X	X
3	Cma	Corniolo (<i>Cornus mas L.</i>)			X
4	Cor	Emero (<i>Coronilla emerus L.</i>)			X
5	Fra	Frangola (<i>Frangula alnus Miller</i>)	X	X	X
6	Euo	Fusaggine (<i>Euonymus europaeus L.</i>)		X	X
7	Jc	Ginepro (<i>Juniperus communis L.</i>)			X
8	Sj	Ginestra odorosa (<i>Spartium junceum L.</i>)		X	X
9	Lig	Ligustro (<i>Ligustrum vulgare L.</i>)		X	X
10	La	Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides Medicus</i>)			X
11	Mes	Nespolo (<i>Mespilus germanica L.</i>)		X	X
12	Cav	Nocciolo (<i>Corylus avellana L.</i>)	X	X	X
13	Ela	Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifolia L.</i>)	X	X	
14	Hr	Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides L.</i>)		X	X
15	Pal	Paliuro (<i>Paliurus spina-christi Miller</i>)		X	
16	Vo	Pallone di maggio (<i>Viburnum opulus L.</i>)		X	
17	Psp	Prugnolo (<i>Prunus spinosa L.</i>)	X	X	X
18	Sni	Sambuco (<i>Sambucus nigra L.</i>)	X	X	X
19	Csa	Sanguinello (<i>Cornus sanguinea L.</i>)	X	X	X
20	Rha	Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus L.</i>)		X	
21	T	Tamerice (<i>Tamarix gallica L.</i>)	X	X	X
22	Col	Vescicaria (<i>Colutea arborescens L.</i>)		X	X
24	Vit	Lentaggine (<i>Viburnum tinus L.</i>)	X	X	X
25	Vil	Lantana (<i>Viburnum lantana L.</i>)		X	X

Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive

ELENCO SPECIE idonee per Arboricoltura da legno di pregio								
SPECIE			Ambiti territoriali			Para-cadute	Turno minimo	D.Lgs 386/03
			L	P	C			
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa Miller</i>)			X		30	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium L.</i>)		X	X		30	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X		40	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)		X	X		40	SI
16	Fa	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa Bieb.</i>)	X	X			40	SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba L.</i>)	X	X	XF	p	40	NO
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra L.</i>)	X	X	XF	p	40	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia L.</i>)		X	X		30	SI
26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus pyraeaster Burgsd.</i>)		X	X	p	40	SI
30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba L.</i>)	X	X	XF	p	20	SI
31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra L.</i>)	X	X	XF	p	20	SI
34	Qpe	Rovere (<i>Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.</i>)		X	X		40	SI
38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica L.</i>)		X	X	p	40	SI
39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis (L.) Crantz</i>)		X	X	p	40	SI
42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata Miller</i>)		X	X	p	40	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor Miller</i>)	X	X	X	p	30	SI

Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio

1.3 Altre informazioni rilevanti che saranno comprese nei bandi dei tipi di operazione della Sottomisura 8.1

- Dotazione finanziaria**

Nella seguente Tabella A sono riportate le risorse complessivamente disponibili nella presente programmazione 2014-2020, suddivise per Tipi di operazione della Sottomisura 8, nonché le risorse necessarie al pagamento dei trascinamenti degli impegni assunti con le programmazioni antecedenti e la quantificazione delle risorse libere per l'assunzione di nuovi impegni.

Tabella A – Risorse complessive per l'attuazione dei Tipi di operazione della Sottomisura 8.1

Tipi di operazione	Disponibilità totale	Trascinamenti	Risorse libere
8.1.01	14.207.620,00	4.701.916,10	9.505.703,90
8.1.02	6.088.980,00	2.015.106,90	4.073.873,10
8.1.03	2.988.549,00	-----	2.988.549,00

Sulla base dei dati sopra riportati, si riporta di seguito in Tabella B, la previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione della Sottomisura 8, con la commisurazione della percentuale di risorse di ciascun bando, riferite alle risorse libere indicate nella Tabella A.

Tabella B – Previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione delle della Sottomisura 8.1 e percentuale di dotazione finanziaria

Tipi di operazione	Anno			
	2015	2016	2017	2018
8.1.01 - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina	---	60%	---	40%
8.1.02 - Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile	---	60%	---	40%
8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria	---	80%	---	20%

- Presentazione delle domande di adesione/sostegno**

Le domande di adesione/sostegno sono presentate ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

La domanda di adesione/sostegno è unica anche se le particelle agricole oggetto di richiesta di sostegni ricadono in territori di competenza di Servizi Territoriali differenti. In tale eventualità competenza è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Le domande di adesione/sostegno al Tipo di operazione 8.1.01 di cui al presente bando possono essere presentate

- 1° bando (2016) dal 1 giugno 2016 al 15 luglio 2016,
- 2° bando (2018) dal 1 giugno 2018 al 15 luglio 2018.

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con atto motivato.

Le domande dovranno essere presentate secondo la modalità e la prassi definite dall'Organismo pagatore regionale AGREA nei propri manuali operativi.

- Criteri di selezione e parametri di ponderazione**

Nelle seguenti Tabelle sono elencati i parametri di ponderazione associati ai criteri di priorità già indicati nel P.S.R. 14-20.

- Tabella “Tipo di Operazione 8.1.01 – vedi Paragrafo 8.2.8.3.1.7. Principi per la selezione

	Principi per la selezione	Motivazione	Peso
A	<i>Richiedenti già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione</i>	Continuità e rafforzamento gestionale	10
B	<i>Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati</i>	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale	13
C	<i>Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	16
D	<i>Terreni agricoli demaniali golenali</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	20
E	<i>Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	18
F	<i>Richiedenti che hanno sottoscritto accordi per la redazione di Piani di Gestione Forestale in riferimento alla Misura 16</i>	Valenza gestionale	7
G	<i>Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione e richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 o 11</i>	Valenza agroambientale	5
H	<i>Richiedente già beneficiario di altre operazioni della Misura 8</i>	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione	11
I	<i>Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta</i>	Valenza gestionale e agroambientale	(*)

(*)Criterio applicato solo per domande a pari punteggio

(Punteggio massimo)

100

Punteggio minimo – soglia

10

- Tabella “Tipo di Operazione 8.1.02 – vedi Paragrafo 8.2.8.3.2.7. Principi di priorità”

	Principi per la selezione	Motivazione	Peso
A	<i>Richiedenti già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione</i>	Continuità e rafforzamento gestionale	8
B	<i>Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati</i>	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale	12
C	<i>Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	11
D	<i>Terreni agricoli golenali non demaniali</i>	Valenza ambientale	18
E	<i>Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ... limitatamente all'arboricoltura consociata</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	9
F	<i>Richiedenti che hanno sottoscritto accordi per la redazione di Piani di Gestione Forestale in riferimento alla Misura 16</i>	Valenza gestionale	5
G	<i>Adesione a sistemi di certificazione forestale</i>	Rilevanza gestionale	10
H	<i>Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11</i>	Valenza agroambientale	4
I	<i>Richiedente già beneficiario di altri tipi di operazione della misura 8 o aderente a più tipologie di intervento del tipo di operazione 8.1.02</i>	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione	10
L	<i>Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta</i>	Valenza gestionale e agroambientale	(*)
M	<i>Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione</i>	Rilevanza del contributo all'assorbimento di C	13

(*)Criterio applicato solo per domande a pari punteggio

(Punteggio massimo)

100

Punteggio minimo – soglia

10

- **Tabella “Tipo di Operazione 8.1.03 – vedi Paragrafo 8.2.8.3.7. Principi di priorità”**

	Principi per la selezione	Motivazione	Peso
A	<i>Richiedente già attuatore di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione</i>	Continuità e rafforzamento gestionale	9
B	<i>Terreni agricoli non demaniali</i>	Valenza ambientale	17
C	<i>Rilevanza dell'area di intervento: superfici non comprese in Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	13
D	<i>Adesione a sistemi di certificazione forestale</i>	Rilevanza gestionale	15
E	<i>Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11</i>	Valenza agroambientale	4
F	<i>Richiedente già beneficiario di altre tipologie di operazioni della misura 8</i>	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione	9
G	<i>Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta</i>	Valenza gestionale e agroambientale	(*)
H	<i>Impiego di cloni ecocompatibili e/o diversificazione clonale</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	15
I	<i>Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione</i>	Rilevanza del contributo all'assorbimento di carbonio	18

(*)Criterio applicato solo per domande a pari punteggio

(Punteggio massimo)

100

Punteggio minimo – soglia

10

• **Istruttorie delle domande di adesione sostegno**

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca.

Ogni Servizio Territoriale competente provvederà:

- alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA
- all'istruttoria finalizzata alla
 - verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal bando
 - alla attribuzione dei punteggi di priorità e alla verifica del superamento del punteggio minimo in base ai criteri di selezione prescritti dal P.S.R. 2014-2020 e dal bando;
- a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA,
- all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità con indicazione del punteggio attribuito;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità o non hanno raggiunto il punteggio minimo nella procedura selettiva, per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
- ad inviare gli elenchi di cui sopra al Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca entro i termini stabiliti dai bandi.

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese entro i termini stabiliti dai bandi, con proprio atto approva la graduatoria regionale delle domande ammissibili con indicazione delle domande collocate in posizione utile per il finanziamento in relazione alle risorse assegnate al bando

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT. E' esclusa ogni altra comunicazione formale.

I responsabili del procedimento amministrativo per la fase di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca e per la fase regionale di approvazione degli esiti del processo selettivo sono indicati negli specifici atti di approvazione dei bandi.

I richiedenti ammessi al regime di sostegno, possono avvalersi della possibilità, prevista dal par. 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/13, di chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico (relativamente ai tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 unicamente per la parte del sostegno a "investimento") secondo le modalità previste dall'AGREA.

• Costi ammissibili

Ai fini della determinazione del "costo dell'impianto", si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (si rimanda alla versioni di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni).

I materiali e le opere computabili per la definizione del "costo dell'impianto" sono dettagliatamente riportati nella successiva tabella "Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili"

		MATERIALI / OPERE	misu ra		
PREPARAZIONE DEL TERRENO	C	Scarificazione (pioppo monosp.)	Ha	D10.65	COSTO SEMPLIFICATO
	D	Aratura (o altre lavorazioni andanti del terreno)	Ha	D10.55	
	DE	Lavorazione a buche	CAD	E10.30	
	E	Affinamento	ha	D10.70	
	G	Squadratura e picchettatura (pioppo monosp.)	ha	E10.75.2	
ACQUISTO MATERIALE E MESSA A DIMORA	H	Semenzale a radice nuda	Cad	E10.20.1	COSTO SEMPLIFICATO
	H	Trapianto a radice nuda	Cad	E10.20.2	
	H	Semenzale in fitocella	Cad	E10.20.3	
	H	Talea	Cad	E10.20.5	
	H	Astone	Cad	E10.20.4	
	H	Pioppella	Cad	E10.20.6.	
	I	Messa a dimora piantine a radice nuda	Cad	E10.45	COSTO SEMPLIFICATO
	I	Messa a dimora piantine in contenitore	Cad		
	J	Sistemazione materiale... apertura delle buche con trivella e messa a dimora (pioppo monosp.)	Cad	E10.75.3	
PROTEZIONE	L	Pacciamatura in film polietilenico nero	m ²	E10.43.1	
	L	Altre pacciamature		E10.43.2/3/4	
	M	Tutori in bambu	Cad	E10.57	
	N	Cilindro protettivo (tree shelter)	Cad	E10.55	
	N	Reti protettive per piantine	Cad	E10.56	
	O	Recinzione antilepre	m	F - 72	
SPESE TECNICHE					
Spese per informazione e pubblicità					

Per ogni voce è riportato il codice di riferimento dei prezzi regionali.

I codici identificativi preceduti dalla lettera "E" sono quelli relativi alle corrispondenti voci del "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura" consultabile sul sito:

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/pagine/s_prezzario_2007.htm.

Il codice identificativo preceduto dalla lettera "F" è relativo alla corrispondente voce dell'"Elenco prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica", consultabile sul sito:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/elencoprezzi.htm>

Ai fini del riconoscimento dei costi ammissibili per i Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03, si evidenzia il limite rappresentato dalla condizione di accesso del PSR sulla estensione massima di superficie per domanda di sostegno per bando (ha 20).

Categorie di spesa riconosciute con il metodo del “costo semplificato parziale”

Per i tipi di operazione della Sottomisura 8.1, il P.S.R. 2014-20 ammette di poter riconoscere il costo semplificato “parziale” (per parte delle voci di spesa riconoscibili).

Sono considerati nei costi semplificati le sole spese inerenti ai lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora.

Categorie di spesa non riconosciute con il metodo del “costo semplificato parziale”

Per le categorie di spesa di cui alla precedente tabella non comprese fra quelle cui si applica il metodo del “costo semplificato” è previsto l'utilizzo del metodo dei 3 preventivi “indipendenti”, “comparabili” e “competitivi” rispetto ai prezzi di mercato.

Le disposizioni contenute nel PSR 14-20 per i Tipi di operazione della Sottomisura 8.1, non permettono di riconoscere importi unitari superiori a quelli relativi alle corrispondenti voci dei Prezzari regionali.

Altre disposizioni

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, si rimanda alle disposizioni delle “Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale” (par. 4.11); in particolare deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modifiche.

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale. In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al riguardo, come anche per altre categorie di imposte, tasse e oneri si rimanda al contenuto del par. 4.12 delle “Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale”.

I prezzi del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura sono sempre al netto dell'IVA.

Circa gli oneri relativi a spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, assistenza, l'importo totale dei lavori a misura può essere maggiorato di un importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute. Detto importo non potrà mai superare le aliquote definite nel paragrafo “Avvertenze generali” del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007 sue modifiche e integrazioni.

Non potranno comunque essere riconosciute spese tecniche per le quali non sia documentata l'effettiva prestazione.

Nel Prezzario sopra citato è attualmente prevista un'aliquota differenziata in relazione all'effettuazione o meno di attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici.

Di seguito di riporta il contenuto attuale del Prezzario.

Spese tecniche documentate con attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici		Spese tecniche documentate senza attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici	
		fino a 25.000,00 €	8%
fino a 50.000,00 €	10%	per 50.000,00 €	7%

per 100.000,00 €	8%	per 100.000,00 € fino a € 200,000,00	6%
per 200.000,00 €	5%		
per 300.000,00 € e oltre	4%		

Per importi intermedi le aliquote massime verranno determinate per interpolazione.

• **Materiale di moltiplicazione**

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) nel seguito denominato "Decreto", che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'Allegato 1.

All'atto della "verifica dell'effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 386/2003 e dalla L.R. 10/2007;
- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Per la realizzazione degli imboschimenti possono essere utilizzate essenze che, pur non essendo comprese nell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03 come recepito dalla L.R. 10/2007, sono ammesse nelle presenti Linee Guida; ciò unicamente qualora il loro impiego complessivo non superi il 5% del totale delle essenze messe a dimora, sempreché non sussistano altre diverse limitazioni al loro riguardo.

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora, all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", non siano disponibili i cartellini e le etichette nonché la certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione impiegato.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione al Servizio Territoriale competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

• **Termini per la realizzazione degli imboschimenti**

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria, ad eccezione dei casi in cui il Servizio Territoriale competente, entro e non oltre il medesimo termine, conceda una proroga sulla base di motivata istanza del richiedente. La proroga può essere concessa per un massimo di un anno dal termine prescritto.

Varianti – Modifiche a elementi della domanda di aiuto

Nel caso in cui beneficiari di sostegni per la sottomisura 8.1 intendano richiedere modifiche agli elementi tecnici contenuti nella domanda di aiuto, gli stessi dovranno presentare all'AGREA una specifica "richiesta di Variante".

Non possono essere accolte "richieste di Variante" successivamente alla presentazione della domanda di pagamento.

Non possono essere presentate "integrazioni agli elaborati tecnici" e "richieste di Variante" riguardanti:

- elementi rilevanti ai fini della selezione delle domande;
- modifiche all'individuazione delle particelle interessate dall'intervento e ampliamenti alle stesse;
- passaggio ad altra tipologia di operazione.

La corresponsione degli aiuti e dei premi potrà avvenire unicamente per superfici uguali o inferiori a quelle indicate nell'originaria domanda di aiuto e nelle sole particelle riportate nella medesima. La corresponsione degli aiuti e dei premi potrà avvenire unicamente per importi uguali o inferiori a quelli concessi.

- **Domande di pagamento dell'aiuto all'impianto e della prima annualità dei premi**

La richiesta di "verifica della effettuazione dell'impianto" presentata da un beneficiario che ha ottenuto la decisione di concessione del sostegno ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

L'accoglimento di detta domanda è condizionato alla contestuale presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite e di un riepilogo dei materiali e delle opere che concorrono al costo dell'impianto, entrambi a firma di tecnico abilitato.

I Servizi Territoriali competenti hanno facoltà di non far presentare detto rilievo planimetrico qualora le medesime intendano provvedere direttamente all'effettuazione del rilievo in sede di verifica dei lavori.

Il sostegno all'impianto e la prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e di perdita di reddito potranno essere corrisposti unicamente nel caso in cui permangano le condizioni di ammissibilità definite nel PSR 14-20

Le domande di "pagamento del sostegno all'impianto" è mantenuta in concomitanza con la presentazione della domanda della prima annualità dei premi. Quest'ultima, essendo una domanda di pagamento per "superficie" è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, loro modifiche e integrazioni.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari il termine ultimo di riferimento corrisponde il 15 maggio dell'anno successivo a quello di approvazione della graduatoria; tale termine è differibile di un anno in caso di proroga dei termini per la conclusione dell'intervento di cui come da specifico paragrafo sui termini di esecuzione delle piantagioni.

- **Domande di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima**

Le domande di "pagamento dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito" devono essere presentate nei termini di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, loro modifiche e integrazioni.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari il termine ultimo di riferimento corrisponde il 15 maggio di ogni anno.

Qualsiasi domanda di pagamento di premi deve essere corredata dal Piano culturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

- **Istruttoria delle domande di pagamento**

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo e in loco sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai soggetti incaricati dall'AGREA.

- **Cambio di beneficiario**

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Nel PSR 14-20 è esplicitamente disposto che *se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.*

Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro.

Il Servizio Territoriale competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Si specifica che qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

Per le domande di subentro istruite con esito "ammissibile" i Servizi Territoriali competenti dovranno assolvere agli obblighi di comunicazione mediante pubblicazione sul BUR, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs. n. 33/2013.

• **Condizionalità**

I beneficiari dei sostegni di cui alla Sottomisura 8.1 del PSR 2014-20 sono tenuti - nel periodo corrispondente al periodo dei pagamenti e dei premi, su qualsiasi superficie agricola condotta, al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità per l'anno 2015 si richiamano anche il D.M. n.180 del 23 gennaio 2015 e gli atti regionali pertinenti a valere per la medesima annualità, loro modifiche e integrazioni.

• **Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dai parametri per il computo delle riduzioni ed esclusioni di cui alle tabelle del presente paragrafo previsti in applicazione degli allegati n. 4 e n. 6 dal sopracitato D.M. n. 180/2015,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

Di seguito sono riassunte le differenti fattispecie suscettibili di specifica attività di controllo e di distinte previsioni sanzionatorie. Per alcune fattispecie inerenti a imboschimenti realizzati in riferimento a precedenti PSR per i quali non si è ancora concluso il periodo di corresponsione di premi annuali, sono indicati i riferimenti normativi relativi al precedente periodo di programmazione.

	PSR 07-13		PSR 14-20	
	Reg. (UE)	DM 30125/09	Reg. (UE)	DM 180/15
CRITERI AMMISSIBILITÀ / REQUISITI DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO –			Art. 35 par.1 Reg.(UE)640/14	Capo III Art. 13
DIFFORMITA' DICHIARATIVA AIUTI ALL'IMPIANTO DOMANDE DI PAGAMENTO			Art. 63 Reg.(UE)809/14	
INADEMPIMENTI - AIUTI ALL'IMPIANTO DOMANDE DI PAGAMENTO (compreso ex-post senza decadenza)	Art.11p.3 e 26p.2 Reg (UE) 65/11	Capo III Articolo 19	Art. 35 par.2 Reg.(UE)640/14	Capo III Art. 20
DIFFORMITA' DICHIARATIVA - PREMI ANNUALI DOMANDE DI PAGAMENTO	Artt. 16 Reg.(UE)65/11		Art. 19 Reg.(UE)640/14	
INADEMPIMENTI PREMI ANNUALI DOMANDE DI PAGAMENTO	Artt. 18 Reg.(UE)65/11	Capo III Articolo 14	Art. 35 par.2 Reg.(UE)640/14	Capo III Art. 15
MODIFICA SOSTANZIALE - AIUTI ALL'IMPIANTO CONTROLLO EX POST (con decadenza)	Art. 29 Reg.(UE)65/11 Art. 72 Reg.(CE)1698/05	Capo III Articolo 19	Art. 52 Reg.(UE)809/14 Art. 71 Reg.(UE)1303/13	Capo III Art. 20
INADEMPIMENTI CONDIZIONALITA' DOMANDE DI PAGAMENTO	Artt. 19 20 e 21 Reg.(UE)65/11	Capo II Artt. da 3 a 10	Art. 64 e seguenti Reg.(UE)809/14	Capo II Artt. da 3 a 10

Ai sostegni per imboschimenti realizzati in riferimento a Misure di precedenti Programmi, si applicano il Reg. (UE) 640/14 e il Reg. (UE) 809/14 per tutte le domande di pagamento presentate in periodi di erogazione di sostegni successivi al 1/1/2015 e/o per tutte le campagne di controllo successive alla medesima data; l'abrogato Reg. (UE) 65/11 continua ad applicarsi solo alle domande di pagamento inerenti a periodi di erogazione dei premi e a campagne di controlli antecedenti al 1/1/2015 (vedi art. 43 Reg. (UE) 640/14 e art. 46 Reg. (UE) 809/14).

I bandi comprenderanno l'individuazione infrazioni e delle corrispondenti sanzioni rilevanti in riferimento

- all'art. 35 del Reg.(UE) 640/14 e all'art. 15 del D.M. 3536/16 (ex art. 15 DM 180/15 - relativi alla corresponsione dei premi annuali)
- agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e all'art. 20 del D.M. 3536/16 (ex art. 20 DM 180/15 - relativi alla corresponsione dell'aiuto all'impianto).

Infrazioni rilevanti in riferimento all'art. 35 del Reg.(UE) 640/14 e all'art. 15 del D.M. 3536/16 (ex art. 15 DM 180/15) (riconoscibili per i soli imboschimenti oggetto anche di pagamenti "per superficie"; riguardano unicamente "premi" richiesti e/o erogati).

Ai sensi del paragrafo 2 del Reg. (UE) 640/14, i sostegni richiesti per misure “connesse alla superficie” possono essere rifiutati o revocati, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR 14-20 o altri obblighi pertinenti. In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto si applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell’anno civile dell’accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 10% o 20% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all’allegato 4 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015.

Gli impegni connessi alla realizzazione degli Imboschimenti di cui ai Tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 sono definiti nel PSR 14-20 e specificati nei bandi.

Le infrazioni rilevanti in riferimento all’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/14 e all’art. 15 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015, loro modifiche e integrazioni, riguardano principalmente fatti attinenti alla mancata esecuzione di cure colturali appropriate. Di norma, tali inadempimenti, se non reiterati nel tempo, non determinano pregiudizio all’integrità e alla destinazione d’uso del soprassuolo.

Ai fini e per gli effetti dell’art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014, l’organismo pagatore ha facoltà di sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall’organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi.

Il termine “Operazione” indicato nella colonna “Livello di disaggregazione dell’impegno” è equiparato al termine Unità di imboschimento come definito dal bando e dalle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti su terreni agricoli.

TABELLA M8.1.A – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Codice Impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo di operazione	Gruppo di coltura	Coltura/unità imboschimento
1	COMUNICARE ENTITA’ DI FALLANZE ECCEDENTI QUELLE AMMESSE – Rilevante in periodi con attività vegetativa				X
2a	EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI Effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. L’impegno all’effettuazione dei risarcimenti si concretizza (in funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse): - o nella effettuazione di risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura - ovvero nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza inferiore a quella prescritta;				X
3a	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO - Non effettuare attività di pascolamento se non nei casi ammessi e/o autorizzati dall’autorità forestale competente				X
4a	EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE - Effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell’intervento definita nel Piano colturale (minimo un intervento per periodo vegetativo).				X
5a	EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE				X

Se in sede controllo sono riscontrate violazioni a un impegno occorre quantificarne il “livello” (basso=1, medio =3; alto=5) in termini di gravità entità e durata come da contenuto delle matrici riportate nelle seguenti tabelle.

Ai fini dell’applicazione delle esclusioni di cui all’art. 5 comma 4 del DM 180/15 sono considerate violazioni di “livello massimo” le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5, entità=5 e durata=5).

TABELLA M8.1.B - Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno **1** **COMUNICARE ENTITA' DI FALLANZE ECCEDENTI QUELLE AMMESSE**

Infrazione Mancata comunicazione di fallanze eccedenti quelle ammesse dal Piano di Coltura

Livello di infrazione	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	1	Mancata comunicazione per fallanze < al 10% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) < o uguale al 20% del totale della superficie imboschita.	Non reiterato
Medio 3	1	Mancata comunicazione per fallanze > al 10 % del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura e < al 25%.	Superficie interessata dalla infrazione > al 20% ma non al 35% del totale della superficie imboschita	Reiterato nel periodo di impegno
Alto 5	1	Mancata comunicazione per fallanze > al 25% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura	Superficie interessata dalla infrazione > al 35% del totale della superficie imboschita.	Se reiterato per 2 annualità consecutive (1)

TABELLA M8.1.C – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno **2a** **EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI**

Infrazione Mancata effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. La mancata effettuazione dei risarcimenti si concretizza (in funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse) o nella mancata effettuazione risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura oppure nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza superiore a quella ammessa dal Piano di Coltura;

Livello di infrazione	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2a	Mancata realizzazione di risarcimenti per fallanze < al 10% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) < o uguale al 20% del totale della superficie imboschita.	Prima contestazione nel periodo di impegno
Medio 3	2a	Mancata realizzazione di risarcimenti per fallanze > al 10 % del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura e < al 25%.	Superficie interessata dalla infrazione > al 20% ma non al 35% del totale della superficie imboschita	Contestazione reiterata nel periodo di impegno
Alto 5	2a	Mancata realizzazione di risarcimenti per fallanze > al 25% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura	Superficie interessata dalla infrazione > al 35% del totale della superficie imboschita.	Contestazione in 2 annualità consecutive (1)

TABELLA M8.1.D – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione
Codice Impegno **3a** **NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO**
Infrazione Attività di pascolamento non ammessa e/o non autorizzata dall'autorità forestale competente

Livello di infrazione	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	3a	Pascolamento effettuato in periodi successivi al quinto anno dall'impianto (il primo anno è quello della prima stagione vegetativa).	Superficie interessata dall'infrazione < o = al 20% del totale della superficie imboschita.	Non reiterato
Medio 3	3a	Pascolamento effettuato dal terzo al quinto anno dall'impianto	Superficie interessata dalla infrazione > al 20% ma non al 35% del totale della superficie imboschita	Reiterato nel periodo di impegno
Alto 5	3a	Pascolamento effettuato nelle primi due anni di attività vegetativa	Superficie interessata dalla infrazione > al 35% del totale della superficie imboschita.	Reiterato per 2 annualità consecutive

TABELLA M8.1.E – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione
Codice Impegno **4a** **EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE**
Infrazione Pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) dall'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, con frequenza come da Piano colturale (minimo un intervento per periodo vegetativo).

Livello di infrazione	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	4a	Mancata effettuazione di pulizie in periodi successivi al quinto anno dall'impianto (il primo anno è quello della prima stagione vegetativa).	Superficie interessata dalla infrazione inferiore o uguale al 20% del totale della superficie imboschita.	Prima contestazione nel periodo di impegno
Medio 3	4a	Mancata effettuazione di pulizie dal terzo al quinto anno dall'impianto	Superficie interessata dalla infrazione > al 20% ma non al 35% del totale della superficie imboschita	Contestazione reiterata nel periodo di impegno
Alto 5	4a	Mancata effettuazione di pulizie nelle primi due anni di attività vegetativa	Superficie interessata dall'infrazione > al 35% del totale della superficie imboschita.	Contestazione in 2 annualità consecutive (1)

TABELLA M8.1.F – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione
Codice Impegno **5a** **EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI**
NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE
Infrazione Effettuare potature inappropriate e/o sistematici innesti e tagli di ceduzione non autorizzati

Livello di infrazione	Cod.	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	5a	Potature irrazionali per un numero di piante < al 10% di quelle accertate. Innessi o tagli di ceduzione non funzionali o al recupero di impianti o alle finalità definite dal Piano Colturale (es. specie accessorie per arboricoltura da legno) per un numero di piante < al 5%	Superficie interessata dall'infrazione inferiore o uguale al 10% del totale della superficie imboschita.	Prima contestazione nel periodo di impegno
Medio 3	5a	Irrazionali potature per un numero di piante > al 10% di quelle accertate e < al 20%. Innessi o tagli di ceduzione non funzionali per un numero di piante > al 5% e < al 10%.	Superficie interessata dall'infrazione superiore al 10% ma non superiore al 20% del totale della superficie imboschita	Contestazione reiterata nel periodo di impegno
Alto 5	5a	Irrazionali potature per un numero di piante > al 20% di quelle accertate. Innessi o tagli di ceduzione non funzionali per un numero di piante > al 10%	Superficie interessata dall'infrazione superiore al 20% del totale della superficie imboschita.	Contestazione in 2 annualità consecutive (1)

(1) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'art. 17 del DM 180\15.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo fra 1 e 5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Per la definizione della sanzione relativa agli inadempimenti del presente paragrafo si procede come da Allegato n. 4 al DM n. 180 del 23 gennaio 2015, sue modifiche e integrazioni:

La media ottenuta, viene confrontata con la tabella di cui all'allegato 4 del medesimo DM di seguito riportata al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 <= x < 3,00$	5%
$3,00 <= x < 5,00$	10%
$X >= 5,00$	20%

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, alla tipologia di operazione eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'articolo 15 dell'articolo al presente decreto, sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di durata siano inferiori al massimo, si tiene conto della ripetizione nell'attribuzione del livello di riduzione.

La ripetizione di un'inadempienza (che ricorre quando sono *state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga*) è rilevante in riferimento all'applicazione dell'art. 17 del DM 180/15 s.m.i.

Ai sostegni "a superficie" per imboschimenti realizzati in riferimento a Misure di precedenti Programmi, si applicano il Reg. (UE) 640/14 per tutte le domande di pagamento presentate successivamente al 1/1/2015.

L'abrogato Reg. (UE) 65/11 continua ad applicarsi solo alle domande di pagamento inerenti a periodi di erogazione dei premi e a campagne di controlli antecedenti al 1/1/2015 (vedi art. 43 Reg. (UE) 640/14).

Infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e all'art. 20 del D.M. 3536/16 (ex art. 20 DM 180/15) (riguardano unicamente i "sostegni all'impianto" erogati)

Ai sensi degli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e dell'art. 20 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 6 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015.

Gli impegni connessi alla realizzazione degli Imboschimenti di cui ai Tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 sono definiti nel PSR 14-20 e specificati nei bandi.

Le infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e all'art. 20 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015, loro modifiche e integrazioni, riguardano solo inadempimenti che se protratti nel tempo pregiudicano l'integrità e la destinazione d'uso del soprassuolo e/o il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il termine "Coltura" indicato nella colonna "Livello di disaggregazione dell'impegno" è equiparato al termine Unità di imboschimento richiamato nelle Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti su terreni agricoli.

TABELLA M8.2.A – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Codice Impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo di operazione	Gruppo di coltura	Coltura/unità imboschimento
2b	EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI Effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. L'impegno all'effettuazione dei risarcimenti si concretizza (in funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse) o nella effettuazione di risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura, ovvero nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza inferiore a quella prescritta;				X
3b	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO - Non effettuare attività di pascolamento se non nei casi ammessi e/o autorizzati dall'autorità forestale competente				X
4b	EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE - Effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell'intervento definita nel Piano colturale (minimo un intervento per periodo vegetativo).				X
5b	EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE				X
6	PERDITA INTEGRITA' CARATTERI AREA FORESTALE NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI				X
7	NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata (conformità a D.Lgs 386/03 e L.R. 10/07 nei risarcimenti)				X
8	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO				X

Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'art. 15, sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti essenziali le cui infrazioni determinano il rifiuto e il recupero dei premi e degli aiuti.

TABELLA M8.2.B – Impegni essenziali

Codice	Impegno	Infrazione	Motivazione	Conseguenze
6	PERDITA INTEGRITA' CARATTERI AREA FORESTALE. Verificata sussistenza di perdita di integrità e riconoscibilità dell'uso forestale riconducibile a negligenza o intenzionalità. NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI - Non effettuare il taglio anticipato degli imboschimenti, o di significative porzioni degli stessi (taglio della totalità degli esemplari arborei su superfici singolarmente delimitabili con contestuale modifica dell'uso) rispetto a quanto prescritto dal PSR.	Taglio anticipato degli Imboschimenti, o di significative porzioni degli stessi (taglio della totalità degli esemplari arborei su superfici singolarmente delimitabili con contestuale modifica dell'uso) rispetto a quanto prescritto dal P.S.R. 14-20.	L'infrazione determina il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti	Si procederà al recupero degli aiuti e dei premi complessivamente corrisposti (per la totalità della superficie rimboschita o per parte della stessa) ai sensi xxxxxx. Ciò sempreché non siano stati riconosciuti motivi di forza maggiore ovvero non siano avvenuti subentri di beneficiario con trasferimento dell'impegno per la superficie mancante.
7a	NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata Utilizzo di esemplari non autorizzati per un numero di piante superiore al 10% di quelle accertate, con omissione delle azioni correttive prescritte.	Risarcimento o sostituzione del materiale di moltiplicazione impiegato nell'impianto con essenze non idonee (vedi elenchi di specie del PSR 14-20 o la cui provenienza non documentata (conformità a D.Lgs 386/03 e L.R. 10/07 nei risarcimenti)	Oltre a una data percentuale di piante non idonee o non conformi in assenza di azioni correttive l'obiettivo perseguito dalla misura è vanificato. Vedi anche art. 6 lettera a) del Reg. (UE) 807/14	Si procederà al recupero degli aiuti e dei premi complessivamente corrisposti (per la totalità della superficie rimboschita o per parte della stessa) ai sensi xxxxxx.
8a	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO. Interventi colturali propri della arboricoltura da frutto per un numero di piante superiore al 10% di quelle accertate, con omissione delle azioni correttive prescritte.	Effettuazione di interventi colturali propri della arboricoltura da frutto, con particolare riferimento a esemplari di Juglans regia e di Castanea sativa.	Oltre a una data percentuale di piante oggetto di interventi propri di colture agricole l'imboschimento non è più riconducibile a superficie forestale.	

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti non essenziali.

TABELLA M8.2.C – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno **2b** **EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI**

Infrazione Omissione di interventi di risarcimento, nei casi in cui, conseguentemente a tale omissione siano verificabili fallanze superiori al 30% degli esemplari arborei impiantati, ovvero al numero di piante minimo ammesso dagli specifici Piani di coltura e conservazione in funzione della tipologia, età e sviluppo del soprassuolo, nonché della fertilità della stazione.

Livello di infrazione dell'impegno	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2b	Mancata realizzazione di risarcimenti per fallanze > al 30% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura e < al 40%. (per pioppeti monospecifici le % sono rispettivamente 10% e 15%)	Superficie interessata dall'infrazione inferiore o uguale al 20% del totale della superficie imboschita.	Un inadempimento nel periodo di impegno
Medio 3	2b	Mancata realizzazione di risarcimenti per fallanze > al 40% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura e < al 50% (per pioppeti monospecifici le % sono rispettivamente 15% e 20%)	Superficie interessata dall'infrazione superiore al 20% ma non superiore al 35% del totale della superficie imboschita	Inadempimento reiterato per annualità non consecutive nel periodo di impegno
Alto 5	2b	Mancata realizzazione di risarcimenti per fallanze > al 50% del numero minimo di piante ammesso dal Piano (per pioppeti monospecifici 20%)	Superficie interessata dall'infrazione superiore al 35% del totale della superficie imboschita.	Inadempimento reiterato per 2 annualità consecutive nel periodo di impegno

TABELLA M8.2.D – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno	3b	NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO
	4b	EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE
	5b	EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE

Infrazione Mancata ottemperanza agli specifici adempimenti di cui sopra come prescritti nel Piano colturale che arrechi grave danno all'integrità dell'imboschimento (almeno 30% degli esemplari arborei impiantati, o del numero corrispondente alla densità minima definita nel Piano di Coltura) senza immediate prospettive di reintegro della funzionalità dell'imboschimento con parziale pregiudizio al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura.

Livello di infrazione dell'impegno	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1		Difetto nella copertura superiore al 30% della densità minima ammessa dal Piano di Coltura e inferiore al 40%.	Superficie interessata dall'infrazione inferiore o uguale al 20% del totale della superficie imboschita.	Un inadempimento nel periodo di impegno
Medio 3		Difetto nella copertura superiore al 40% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura e inferiore al 50%.	Superficie interessata dall'infrazione superiore al 20% ma non superiore al 35% del totale della superficie imboschita	Inadempimento reiterato per annualità non consecutive nel periodo di impegno
Alto 5		Difetto nella copertura superiore al 50% del numero minimo di piante ammesso dal Piano di Coltura	Superficie interessata dall'infrazione superiore al 35% del totale della superficie imboschita.	Inadempimento reiterato per 2 annualità consecutive nel periodo di impegno

TABELLA M8.2.E – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno	7b	NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE o di provenienza non documentata
	8b	NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO

Infrazione Effettuare potature inappropriate e/o sistematici innesti e tagli di ceduaZIONE non autorizzati

Livello di infrazione dell'impegno	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1		Utilizzo di esemplari non IDONEI E/O CONFORMI per un numero di piante inferiore al 2% di quelle accertate. Pianta oggetto di cure inappropriate < 2%.	Superficie interessata dall'infrazione (può riguardare anche una porzione dell'unità imboschita) inferiore o uguale al 10% del totale della superficie imboschita.	Infrazione rilevata entro un anno dall'impianto
Medio 3		Utilizzo di esemplari non autorizzati per un numero di piante superiore al 2% di quelle accertate e inferiore al 5%. Pianta oggetto di cure inappropriate > 2% e < 5%.	Superficie interessata dall'infrazione superiore al 10% del totale della superficie imboschita, ma non superiore al 20%.	Infrazione rilevata dopo il primo anno ma entro il terzo anno dall'impianto
Alto 5		Utilizzo di esemplari non autorizzati o cure non appropriate per un numero di piante > al 5%. Infrazione per un numero di piante > 10% solo con ottemperanza ad azioni correttive	Superficie interessata dall'infrazione superiore al 20% del totale della superficie imboschita.	Infrazione rilevata dopo il terzo anno dall'impianto o omissione delle azioni correttive prescritte rilevata in qualsiasi annualità

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo fra 1 e 5), arrotondato al secondo decimale per difetto ($0,01 \leq x < 0,05$) o per eccesso ($x > 0,05$).

Per la definizione della sanzione relativa agli inadempimenti non essenziali di cui al presente paragrafo, si procede come da Allegato n. 6 al DM n. 180 del 23 gennaio 2015, sue modifiche e integrazioni:

La media ottenuta, viene confrontata con la tabella del medesimo DM di seguito riportata al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	4%
$X \geq 5,00$	5%

Ai sostegni "a investimento" per imboschimenti realizzati in riferimento a Misure di precedenti Programmi, si applicano il Reg. (UE) 640/14 e il Reg. (UE) 809/14 per tutte le campagne di controllo successive al 1/1/15. L'abrogato Reg. (UE) 65/11 continua ad applicarsi solo alle domande di pagamento inerenti a periodi di erogazione dei premi e a campagne di controlli antecedenti al 1/1/2015 (vedi art. 43 Reg. (UE) 640/14 e art. 46 Reg. (UE) 809/14).

Esclusioni riduzioni e recuperi di sostegni

Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (AGREA).

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13 e dell'art. 7 del Reg. (UE) 809/14 in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente alle disposizioni comunitarie.